

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Il Garante del contribuente è l'organo, autonomo e collegiale, istituito presso ogni Direzione regionale delle Entrate, costituito da tre componenti scelti dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale nell'ambito di alcune particolari categorie (magistrati, professori ordinari, dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di Finanza a riposo da almeno due anni, avvocati, commercialisti etc.).

Nei casi in cui i contribuenti ritengano che gli uffici finanziari e/o i verificatori non procedano secondo le modalità previste dalle norme, possono rivolgersi al Garante per far valere le loro ragioni.

Il Garante, infatti, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

- a) rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni;
- b) attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
- c) comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione;
- d) rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- e) accede presso gli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- f) richiama gli uffici al rispetto delle norme in materia di informazione del contribuente e diritti e garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, nonché all'osservanza dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- g) individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione che determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare;
- h) prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini.



Riferimenti normativi

- art. 13 L.n.212/2000

Giugno 2010